

Limiti alla dilazione di pagamento in Francia

Legge sulla modernizzazione dell'economia 2008-776 del 4 Agosto 2008

In Francia, dal 1° gennaio 2009, a tutti i contratti di fornitura, di distribuzione e di prestazioni di servizi tra imprenditori commerciali (anche stranieri) si applicano nuovi termini di pagamento che si caratterizzano per essere imperativi ovvero inderogabili e di applicazione necessaria, la cui eventuale violazione viene sanzionata con pesanti ammende.

La gravosità delle sanzioni che la riforma comporta ci impone di consigliare a tutti gli imprenditori italiani di effettuare un'attenta verifica dei rapporti di fornitura che essi hanno in essere con controparti francesi e un attento esame delle proprie condizioni generali di contratto.

Affinché la nuova disciplina sia applicabile nei confronti di un operatore economico italiano è necessario che ricorrano congiuntamente due requisiti: l'operatore economico italiano rivesta la qualifica di "produttore, prestatore di servizi, grossista od importatore e che lo specifico rapporto di fornitura sia retto e disciplinato dalla legge francese". Tale disciplina si applicherà sia nel caso di esplicita scelta delle parti sia nel caso in cui la prestazione caratteristica del rapporto contrattuale sia quella della controparte francese" (1).

La novellata normativa francese prevede che, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita fra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di ricevimento della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. L'articolo L. 441-6 precisa peraltro che il diverso termine convenuto tra le parti non potrà in ogni caso superare i 45 giorni dalla fine del mese di fatturazione oppure 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Accordi professionali settoriali potranno derogare a tali plafond aumentandoli temporaneamente, riducendoli o prevedendo che la data di inizio di tali termini sia la data della consegna delle merci o di realizzazione della prestazione a determinate condizioni; questo, al fine di tener conto delle specificità di determinati comparti industriali o commerciali. Un termine inderogabile di pagamento nei 30 giorni dall'emissione della fattura è previsto in settori specificamente individuati dall'articolo L. 441-6 quali il trasporto su gomma o di spedizione. La Legge sulla Modernizzazione dell'Economia francese ha anche aggiornato il tasso degli interessi di mora applicabili nelle transazioni commerciali nelle quali

l'imprenditore francese è creditore, precisando peraltro che il tasso deve essere necessariamente indicato nelle condizioni regolanti il rapporto commerciale. La misura del tasso di interesse può essere convenuta tra le parti, ma in misura comunque non inferiore al triplo del tasso di interesse legale in Francia (oggi 11,97%), a pena dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie sopra menzionate.

L'applicazione è tutelata dalla previsione di apposite sanzioni con un'ammenda di euro 15.000,00 (che si innalza fino ad euro 75.000,00 nel caso di violazione compiuta da persona giuridica ai sensi dell'art. 131-138 del Codice penale francese).

Altra importante novità introdotta dalla Legge sulla Modernizzazione dell'Economia 2008-776 del 4 agosto 2008 è l'obbligo della forma scritta nei contratti tra fornitori e distributori o prestatori di servizi.

L'art. L 441-7 prevede che l'accordo scritto contenga almeno: le condizioni generali di contratto definite sulla base dell'art. L 441-7 del *Code de commerce*, le obbligazioni per favorire la commercializzazione che il distributore od il prestatore di servizi si assumono e le altre obbligazioni volte a favorire la relazione commerciale tra le parti.

L'accordo scritto non può avere durata superiore ad 1 anno e deve essere formalizzato entro il 1° marzo oppure entro i due mesi successivi alla commercializzazione dei prodotti o servizi soggetti ad un ciclo di vendita particolare.

Più complessa è la situazione per i contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2009. Per gli accordi che eccedono la durata massima prevista dall'art. L 441-7, detta durata è automaticamente ridotta al termine di validità di 1 anno, mentre, per contratti quadro che, pur essendo formalmente di durata annuale, prevedono un rinnovo automatico, la giurisprudenza francese considera come nuovo il contratto che risulti applicabile in virtù di una clausola di rinnovo automatico; di conseguenza esso non rientrerà necessariamente nel divieto di durata massima sancito nell'art. L441-7 del *Code de commerce*.

(1) Art. 4 della Convenzione di Roma sulle Obbligazioni contrattuali e soprattutto dal Regolamento CE 593/08 del 17 giugno 2008 che sostituirà la Convenzione di Roma dal 17 Dicembre 2009, indicando direttamente la prestazione caratteristica per i contratti commerciali.

Giuseppe De Marinis
demarinis@commercioestero.net